

RG. n. 1855/14

Il Giudice Istruttore

visto l'art 281 *sexies* c.p.c.,

uditi i procuratori delle parti,

nel procedimento n. 1855/14, vertente tra

S.A.

[REDACTED]

[REDACTED] che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

C.P.

E

[REDACTED]

[REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

all'esito della discussione, previo ritiro in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del presente verbale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico, dott.ssa Rossella Pegorari,

RILEVATO IN FATTO

S.A.

-che con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio **C.P.** [REDACTED] per la ripetizione della somma di euro 12.960,00 oltre rivalutazione ed interessi ex art.2041 c.c.; a tal fine esponeva:

C.P.

-che [REDACTED], in data 31.05.2012, aveva acquistato un immobile in Cerveteri per il prezzo di euro 300.000,00 in parte regolato attraverso l'accensione di un



mutuo dell'importo di euro 150.000,00;

C.P.

-che la [REDACTED] era all'epoca la fidanzata del figlio dell'attore, e già con lui convivente;

-che l'immobile oggetto di acquisto era destinato a divenire l'abitazione coniugale, una volta che i fidanzati avessero deciso di unirsi in matrimonio;

-che, nella prospettiva del futuro matrimonio, l'istante aveva deciso, anche perché sollecitato, di contribuire alle spese di accensione del mutuo ed al pagamento della prime dodici rate, per un complessivo importo di euro 12.960,00 mediante versamento della somma sul conto corrente della [REDACTED], acceso in relazione al dedotto rapporto di mutuo;

C.P.

-che, tuttavia, nella seconda metà del 2013 i fidanzati si erano lasciati, ed era venuta meno la causa dell'attribuzione patrimoniale che aveva giustificato il pagamento dell'importo sopra menzionato;

-che si costituiva tempestivamente la convenuta, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art.164 c.p.c. in relazione all'art.163 comma 3, n.3 e 4 c.p.c., indi, nel merito argomentando per l'infondatezza degli avversi assunti, ed in particolare per la mancata prova dei pagamenti asseritamente effettuati in suo favore;

-che il G.I. con ordinanza del 29.10.2014 dichiarava la nullità dell'atto di citazione, assegnando termine per l'integrazione della citazione;

-che, l'attore con la memoria integrativa del 23.12.2014 ribadiva di avere esperito l'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art.2041 c.c. per avere effettuato una attribuzione patrimoniale la cui causa, consistente nel futuro matrimonio del proprio figlio con la convenuta, era definitivamente venuta meno per effetto dell'interruzione del fidanzamento;

-che la causa era istruita solo documentalmente e chiamata all'odierna udienza per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c.

OSSERVA IN DIRITTO

La domanda deve essere rigettata, in quanto, ad avviso del Tribunale, la prestazione è stata effettuata per liberalità d'uso e deve considerarsi irripetibile.

Ed invero, pur ammettendo e considerando in astratto raggiunta la prova dell'effettivo pagamento del debito altrui deve considerarsi che per effetto della stessa prospettazione dell'attore il pagamento non è ripetibile.

L'istante, invero, ha chiaramente dedotto di aver deciso, ("*sollecitato*", v.atto di citazione punto n.3), per ragioni di *opportunità* di contribuire alla spese di accensione del mutuo ed al pagamento delle dodici rate, nella prospettiva ed in vista del futuro ed



eventuale matrimonio del proprio figlio con la convenuta in quanto all'epoca costoro erano fidanzati nonché conviventi in altra dimora.

Inconferente si appalesa l'accertamento della esistenza e concretezza tra i due fidanzati del proposito di sposarsi, non essendo contestato tra le parti che la casa, per il cui acquisto il mutuo fu contratto dalla **C.P.** sarebbe stata destinata a futura abitazione coniugale ove il matrimonio avesse avuto luogo, e che comunque era già stata adibita ad abitazione della coppia di fatto, per ammissione (incontestata) della convenuta (si veda, sul punto la comparsa di costituzione in cui la convenuta afferma *"di aver comprato dalla famiglia del suo compagno la casa ove con questi coabitava"*).

Deve inoltre sottolinearsi che è stato proprio l'attore a dedurre che il contributo economico è stato fatto *"sulla base di quel rapporto di convivenza tra la convenuta ed il figlio che sarebbe sfociato nelle auspiccate nozze e che è d'uso elargire nel costume sociale"* e quindi *"in ragione di quelle note consuetudini sociali che si possono giustificare nella elargizione in prospettiva di un auspicato matrimonio"* (v.note conclusive).

Tali essendo le allegazioni dell'attore, non è revocabile in dubbio che questi abbia deciso di contribuire al pagamento di parte delle rate di mutuo e delle spese per la sua accensione per spirito di liberalità, in previsione del matrimonio del proprio figlio ovvero anche della convivenza già esistente tra le parti all'epoca dei fatti, realizzando così una liberalità d'uso, ex art. 770, comma 2, c.c..

Si ha, infatti, liberalità d'uso, ai sensi della norma citata, quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale (Cass., sez. II, 23-04-1993, n. 4768, in RFI, 1993, Donazione, n. 7; Cass., sez. I, 10-03-1994, n. 2351, in RFI, 1994, Donazione, n. 6).

Ed è notorio (art. 115 c.p.c.) come, nell'attuale contesto storico e sociale, in occasione delle nozze ma anche, secondo l'inesorabile evolversi del costume sociale, in occasione dell'instaurarsi di una stabile relazione di convivenza tra due soggetti, i genitori dei conviventi li aiutino con un particolare sostegno economico, tanto in natura, quanto in denaro. Appare, quindi, del tutto plausibile ritenere che il padre del fidanzato, alla cui famiglia è peraltro riconducibile proprio la società **A.Q.H.** che ha venduto l'immobile alla **C.P.**, non sia venuto meno a tale costume, contribuendo con il proprio denaro, ed avendone evidentemente le possibilità-addirittura mediante asserito versamento in contanti- a creare le condizioni per fare trasferire in altra dimora la coppia di fidanzati nella prospettiva delle future nozze.

Del resto, proprio il contegno dell'attore, che ha deciso di richiedere la restituzione di quanto asseritamente corrisposto solo dopo che nel 2013 i due fidanzati si sono lasciati,



corroborata il convincimento del Tribunale circa il motivo dell'attribuzione patrimoniale.

Da tanto, il rigetto, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, giusta D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della attività difensiva concretamente svolta, con riduzione ai minimi dei parametri di tutte le fasi, stante la scarsa complessità della controversia.

PQM

S.A.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **C.P.** nei confronti di **C.P.** ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. **RIGETTA** la domanda;
2. **CONDANNA** l'attore a rifondere, in favore della convenuta, le spese di lite liquidate in € 2.738,00 per compensi, oltre IVA ove dovuta, CPA rimborso forfettario.
come per legge.

Così deciso in Civitavecchia, 27.04.2016

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Pegorari

(provvedimento sottoscritto digitalmente)

